

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

Assistenza sociale e socio-sanitaria

L'Associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in Togo (Africa), attuata mediante lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende provvedere all'assistenza medica in soccorso di persone anziane, adulti e bambini in Africa, costruendo dispensari nel territorio africano la cui utenza sarà formata dalle popolazioni locali e sostenendo le spese mediche presso gli ospedali presenti sul territorio, provvedendo all'iscrizione scolastica annua dei bambini e dei giovani che versano in gravi difficoltà economica ed organizzando corsi di specializzazione volti all'apprendimento di un mestiere, fornendo alloggi a giovani in difficoltà, fornendo supporto ed aiuto a coloro che fuggono da situazioni di pericolo e violenza familiare, offrendo derrate alimentari, con cadenza periodica, a donne anziane e sole e a nuclei familiari che versano in grave stato di povertà, creando micro allevamenti di animali nelle famiglie selezionate, a causa del loro stato di emarginazione sociale ed intervenendo con aiuti ad hoc nei casi di cui si verrà a conoscenza.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- *l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali (dispensari), anche in convenzione o accreditamento con enti pubblici, e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni sanitari ed assistenziali della popolazione africana;*
- *costruzione di scuole private riconosciute dai governi locali;*
- *costruzione di alloggi per persone che vivono in stato di totale abbandono.*

Beneficenza

L'Associazione si propone inoltre il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza.

L'Associazione intende operare nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico, scolastico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali (fornendo alloggi, derrate alimentari, iscrizioni scolastiche, micro crediti, soste-

Tiziana de

Dondele

Waldoric

nendo micro-progetti per le famiglie, corsi di specializzazione per donne abbandonate, finanziando corsi universitari per ragazzi che versano in un grave stato di povertà e quanto sarà ritenuto utile e necessario alla popolazione locale).

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in generale, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tiziana

Aladue

V. V. V.

Art. 6 - Ammissione dei soci

Nella domanda di adesione, l'aspirante socio, dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea.

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare (se maggiorenni), ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
- e) per decesso del socio.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

Tiziana de

de

Vincenzo

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica, cui l'avviso di convocazione è inviato, deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma, PEC o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

Tiziana de
Alorduche
Valentina

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche in collegamento telefonico di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi su modifiche dello Statuto e sullo Scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza dei tre/quarti dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o (in caso di sua assenza) da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione (se nominato) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Tiziana da

Alardone

V. S. Anonimo

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti riguardanti le persone e di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e (se necessari) i revisori dei conti;
 - c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
 - d) approvare i Regolamenti;
 - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- b) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

T. B. aus. da

Deoduche

V. B. N. G. C.

- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - d) deliberare in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
 - e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri, nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.


Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione dei consiglieri cessati.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.



Tiziana Jor

Alardone

Vallinotti

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o (in sua assenza) da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i soci ed eletto dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

REVISORI DEI CONTI

Art. 20 - Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Tiziano

Giuseppe

Roberto

ale /
o /
Milano
Age

Art. 21 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.



FINANZE E PATRIMONIO

Art. 22 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) da rendite patrimoniali;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

Art. 23 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio d'esercizio all'approvazione dell'Assemblea che deciderà secondo le modalità indicate dall'articolo 12 del presente statuto.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 24 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Tribunale del Lavoro

Alfonso

Verdini

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'Art. 12.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, diciannovesimo comma, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Modifiche dello statuto.

Le proposte di modificazioni allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.

La proposta di modifica dello statuto deve essere presentata in forma scritta ed accompagnata da una relazione che motivi la proposta; nel caso di proposta proveniente dai Soci, il Presidente provvede a convocare senza indugio l'Assemblea in seduta straordinaria alla presenza di un notaio per deliberare sulla proposta di modifica.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'articolo 12 del presente statuto.

Art. 27 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, in deroga all'art. 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 28 - Rinvio

Tiziana de'

deproloke

Veronica



Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano, 9 Gennaio 2017

F.to KATIA VAJANI

TIZIANA LOI

ANNAMARIA CARDINALE

Vajani

Tiziana

Cardinale



Tiziana

Cardinale

Vajani